

Art.49.(Disciplina transitoria per l'esame)

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.
(GU n.15 del 18-1-2013) Entrata in vigore dal: 02/02/2013

Articolo vigente

Art. 49.(Disciplina transitoria per l'esame)

1. Per i primi **undici** anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti.

(entrata in vigore febbraio 2013)
